

TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 18 /2023 R.G.Es.

Il G.E.;

letta l'istanza del debitore esecutato del 26/2/2025;

letta l'istanza del delegato del 26/2/2025;

ritenuto che, in base alla formulazione letterale dell'art. 164bis disp. att. c.p.c., la chiusura anticipata del processo è disposta quando “non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”;

ritenuto che, pertanto, l'unico parametro che orienta la valutazione discrezionale del giudice, secondo la legge, è il “soddisfacimento delle pretese dei creditori” e la riduzione del “presumibile valore di realizzo” rappresenta solo uno dei criteri in base ai quali il giudice valuta se la vendita possa soddisfare le pretese dei creditori;

ritenuto che nel caso di specie, l'interesse creditorio può ancora essere soddisfatto mediante un ulteriore tentativo di vendita dei lotti 2-3, tenuto conto:

- del fatto che i lotti 1-4 sono stati aggiudicati (con conseguente verosimile integrale soddisfacimento delle spese di giustizia);

- del fatto che, per come riferito dal delegato, per i lotti 2-3 sono state ricevute richieste di chiarimenti, manifestazioni di interesse e istanze di accesso, per cui, in caso di vendita ad un prezzo base ribassato potrebbe anche ipotizzarsi una gara tra più offerenti;

DISPONE che il delegato proceda ad un ulteriore tentativo di vendita del lotto 2 con ribasso di un sesto e ad un ulteriore tentativo di vendita del lotto 3 con ribasso di un quarto;

INVITA il delegato a riferire al g.e., in caso di asta deserta, per istruzioni circa l'eventuale prosecuzione delle vendite;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Ragusa, 10/03/2025.

Il G.E.

Carlo Di Cataldo

